



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BUTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAPOBIANCO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) CATERINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - DANIELA CATERINO

Seduta del 04/02/2020

FATTO

In relazione a due contratti di prestito personale, stipulati rispettivamente in data 10/05/2011 (il n. **691) e in data 05/06/2013 (il n. **797), ed estinti anticipatamente previa emissione dei conteggi estintivi riferiti alle date del 15/05/2012 e del 28/02/2014, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede il rimborso degli oneri non goduti, secondo il criterio *pro rata temporis*, di € 2.257,57, a titolo di commissioni finanziarie e costi assicurativi; chiede altresì la refusione delle spese di assistenza difensiva, quantificate in € 200,00, o il diverso importo da determinare in via equitativa, la refusione delle spese della presente procedura e gli interessi legali dalla data del reclamo. Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo:

- a) in relazione al prestito n. **691:
 - i) che la polizza "*Personal Protection*" ha ad oggetto prestazioni di assistenza da erogarsi in natura, per cui non può esservi alcuna connessione/collegamento funzionale tra la copertura assicurativa e il finanziamento; che, comunque, la richiesta di rimborso non ha ragion d'essere, in quanto in data 17/5/2012 è stato rimborsato l'importo di € 210,24.
 - ii) la congruità dell'importo restituito di € 86,90 in applicazione del criterio *pro rata temporis*, a titolo di commissione finanziaria;
- b) in relazione al prestito n. **797, la non ripetibilità della commissione finanziaria, atteso il carattere *up-front*, come meglio specificato nel contratto.



Sostiene poi, in relazione ad entrambi i contratti, che le convenzioni assicurative “*Lifestyle*” non sono connesse ai prestiti personali oggetto del presente ricorso, dal momento che non hanno funzione di copertura del credito e non prevedono un indennizzo parametrato al debito residuo; in relazione ad entrambi i prestiti personali, che la compagnia assicurativa competente, interessata nel merito, ha respinto le richieste di rimborso, evidenziando come non residuasse alcuna frazione di premio non fruita e come le garanzie previste dalle polizze siano rimaste in essere rispettivamente fino al 10/05/2018 e fino al 07/06/2018.

Afferma infine la non rimborsabilità delle spese di assistenza difensiva, dal momento che il ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario non necessita di rappresentanza professionale.

Chiede, pertanto, in relazione ad entrambi i contratti, di respingere le richieste di rimborso relative alla quota parte dei premi assicurativi non goduti delle polizze “*Lifestyle*”; in relazione alla richiesta di rimborso della quota del premio non goduto della polizza “*Personal Protection*”, di dichiarare la cessazione della materia del contendere; di respingere la richiesta di spese legali; di rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.

DIRITTO

In via preliminare, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui: “*A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front*”.

“*Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF*”.

Inoltre, con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front*, questo Collegio ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che “*il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal*



piano di ammortamento”, valutando inoltre che *“non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell’Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”*.

Fatte queste premesse, con riferimento al caso di specie, questo Collegio rileva quanto segue.

A) In relazione al prestito n. **691:

i) preliminarmente, il Collegio rileva che il conteggio estintivo versato in atti non riporta la data di anticipata estinzione; il ricorrente deduce che l’estinzione è avvenuta in corrispondenza dell’11ma rata e l’intermediario non contesta la circostanza, che viene pertanto considerata incontrovertibile tra le parti;

ii) con riferimento alla voce di costo riferita alla “commissione finanziaria”, questo Collegio prende atto dell’avvenuto rimborso in base al criterio *pro rata temporis* mediante assegno circolare dell’importo di € 86,90, allegato alla comunicazione indirizzata al ricorrente in data 14/10/2019 e versata in atti dall’intermediario;

iii) per quanto riguarda il premio non goduto della polizza ‘Personal protection’, dalla documentazione in atti si evince che tale polizza, ancorché stipulata contestualmente alla sottoscrizione del finanziamento, offre una copertura assicurativa aggiuntiva (prestazioni sanitarie, indennità da ricovero e diaria da ricovero e ingessatura). Dunque, ad avviso di questo Collegio trattasi di copertura con funzione spiccatamente indennitaria e, come tale, non connessa al finanziamento. In conformità all’orientamento già espresso in precedenza, (v. Coll. Bari, decisione n. 3447/19), pertanto, questo Collegio ritiene che non possa riconoscersi alcun diritto alla restituzione a tale titolo.

B) In relazione al prestito n. ***797:

i) preliminarmente, il Collegio rileva che il conteggio estintivo versato in atti non riporta la data di anticipata estinzione; il ricorrente deduce che l’estinzione è avvenuta in corrispondenza dell’8a rata e l’intermediario non contesta la circostanza, che viene pertanto considerata incontrovertibile tra le parti;

ii) con riferimento alla voce di costo riferita alla “commissione finanziaria”, questo Collegio rileva che essa ha carattere *upfront* e, in assenza di piano di ammortamento, va restituita in proporzione alla curva degli interessi desumibile dal conteggio estintivo in atti.

Con riferimento ad ambedue i contratti, riguardo alla polizza *Lifestyle*, con specifico riguardo al premio assicurativo non goduto, di cui il ricorrente richiede la restituzione, il Collegio osserva che la Polizza è stata sottoscritta contestualmente al finanziamento e dalle relative condizioni generali si evince che la stessa garantisce da sinistri suscettibili di incidere sulla solvibilità del cliente. Al contempo, si rileva che la polizza copre rischi connessi ad eventi, quali il ricovero ospedaliero, il matrimonio civile, la nascita di un figlio e l’adozione di un minore, che non appaiono riconducibili al rimborso del debito derivante dal finanziamento. Inoltre, l’indennizzo non è parametrato al debito residuo (come emerge dalle C.G.A. allegata dall’intermediario). Con riferimento alla durata della copertura, si osserva che la stessa è pari a quella del finanziamento. Il Collegio rileva inoltre che in ambo i casi è in atti una comunicazione inviata al rappresentante del ricorrente, con cui la compagnia assicurativa dà atto dell’avvenuta cessazione della polizza in corrispondenza della scadenza naturale (rispettivamente, 10/05/2018 e 07/06/2018). Per tale motivo, il Collegio ritiene che nulla sia dovuto al cliente a tale titolo.

Sulla scorta del riferito orientamento, e respinta l’eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dall’intermediario (su cui v., *ex plurimis*, Coll. Bari, n.23783/2018), il Collegio ritiene rimborsabili le voci di costo come configurate nelle seguenti tabelle, che tengono conto dei rimborsi già intervenuti di cui è evidenza in atti:

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

A) Prestito n. **691:

durata del finanziamento ▶	84
rate scadute ▶	11
rate residue	73

TAN ▶	9,95%
-------	-------

% restituzioni	
- in proporzione lineare	86,90%
- in proporzione alla quota	77,74%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
<input type="radio"/>	Comm. Finanziaria (recurring)	€ 100,00	€ 86,90 <input checked="" type="radio"/>	€ 77,74 <input type="radio"/>	<input type="radio"/>	€ 86,90	€ 0,00
<input type="radio"/>			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
<input type="radio"/>			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
<input type="radio"/>			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
<input type="radio"/>			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
<input type="radio"/>			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		

tot rimborsi ancora dovuti	€ 0,00
interessi legali	si ▼

B) Prestito n. ***797:

durata del finanziamento ▶	60
rate scadute ▶	8
rate residue	52

TAN ▶	13,90%
-------	--------

% restituzioni	
- in proporzione lineare	86,67%
- in proporzione alla quota	77,40%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
<input type="radio"/>	Comm. Finanziaria (up front)	€ 100,00	€ 86,67 <input type="radio"/>	€ 77,40 <input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 77,40
<input type="radio"/>			<input checked="" type="radio"/>	€ 0,00 <input type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 0,00
<input type="radio"/>			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
<input type="radio"/>			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
<input type="radio"/>			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
<input type="radio"/>			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		

tot rimborsi ancora dovuti	€ 77,40
interessi legali	si ▼

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 77,40 oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TUCCI